COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA

ALIQUOTE TASI ANNO 2014

Deliberazione C.C. 24 del 31/7/2014

Aliquote	Immobili
1,00%. UNO PER MILLE	per le abitazioni principali e relative pertinenze (una per categoria C6,C2,C7);per gli immobili di categoria C1; per le abitazioni di anziani e disabili ricoverati permanentemente in istituto di cura che non siano locate; abitazioni appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa dei soci assegnatari e relative pertinenze; casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; unico immobile posseduto e non locato, dal personale in servizio permanente alle Forze armate, di Polizia e Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
0,00%. ZERO PER MILLE	per le categorie B4 (uffici pubblici), B5 (scuole e laboratori), B6 (Biblioteche), B7 (Cappelle ed oratori);
2,00%. DUE PER MILLE	per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

Ai sensi della Legge n. 147/2013 (comma 681) e successive modificazioni, nel caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, sia quest'ultimo, cioè il titolare di diritto reale che l'occupante si considerano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo, e di stabilire la rispettiva quota di versamento nella seguente misura percentuale dell'ammontare complessivo pari al:

- 90 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale;
- 10 per cento per l'occupante.

Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli.

1. **Fabbricati iscritti in Catasto**

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
– 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
– 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
– 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
– 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
– 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
– 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo doc.fa ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.

Scadenze pagamento

1° rata 16 ottobre 2014

2° rata 16 dicembre 2014

E' possibile effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 ottobre 2014.

Il versamento minimo per contribuente è pari ad € 2,00

Il pagamento deve essere effettuato mediante F 24 utilizzando i seguenti codici:

Codice	Tributo
3958	TASI per abitazione principale e relative pertinenze
3959	TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale
3960	TASI per aree fabbricabili
3961	TASI per altri fabbricati

Per effettuare il versamento di sanzioni ed interessi.

Codice	Tributo
3962	TASI interessi
3963	TASI sanzioni